

Un provvedimento quasi sempre sostituito da altri atti

L'autorizzazione allo scarico nelle "autorizzazioni uniche ambientali"

A cura di Mauro Kusturin

L'autorizzazione allo scarico ex art. 124 – Parte III del D. Lgs. n. 152/2006 ha subito nel corso dell'ultimo decennio una rivoluzione in termini di validità e di modalità di rilascio.

E' sempre più raro, nella pratica, imbattersi tra gli atti autorizzativi rilasciati, per soggetti pubblici e privati, la *classica* autorizzazione quadriennale allo scarico; è probabile, infatti, che questa venga sostituita da provvedimenti di autorizzazione che interessano anche altri ambiti ambientali (rifiuti, emissioni in atmosfera, ecc.).

Soprattutto con l'avvento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (cd AUA), l'autorizzazione allo scarico è quasi totalmente *scomparsa* perché, appunto, sostituita dall'AUA.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 3 del D.P.R. n. 59/2013 dispone che ...

"Salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei seguenti titoli abilitativi:

*a) **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;*

b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;



f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;

g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”

Prima dell'avvento dell'AUA, tuttavia, erano già in vigore altri provvedimenti che sostituivano le autorizzazioni ex art. 124 D. Lgs. n. 152/2006 e, ancor prima, gli atti autorizzativi relativi agli scarichi ex art. 45 del D. Lgs. n. 152/99, come l'Autorizzazione Integrata Ambientale (cd AIA) o l'autorizzazione per impianti di gestione rifiuti ex art. 208 D. Lgs. n. 152/2006.

L'attuale disciplina AIA, di cui all' art. 29 bis e seguenti della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, stabilisce che l'autorizzazione integrata sostituisce i seguenti titoli abilitativi:

- *Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della Parte quinta del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.)*
- **Autorizzazione allo scarico** (capo II del titolo IV della Parte terza del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.)
- *Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208 del D. Lgs n.152/2006 e s.m.i.)*
- *Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7)*
- *Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)*
- *Comunicazione per il recupero dei rifiuti di cui all'articolo 216 del D. lgs n.152/2006.*

L'art. 208, comma 6 – Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, in materia di rifiuti, dispone che:

“Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

In aggiunta ai succitati provvedimenti, c'è anche l'Autorizzazione ex art. 12 D. Lgs. n. 387/2003, che, in materia di impianti di produzione di energia e fonti rinnovabili, ai commi 3 e 4, sancisce che:

“3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa

vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

4. ... Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato...."

Una citazione a parte spetta al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (cd PAUR) ex art. 27 bis – Parte II del D. Lgs. n. 152/2006, che, nei casi in cui è prevista la Valutazione d'Impatto Ambientale (cd VIA), funge da *matrioska*, in quanto in esso vi confluiscono tutti i titoli abilitativi ambientali (e non), sia di settore sia *cumulativi*.

In tal senso l'art. 27 bis comma 7 del *Testo Unico* dispone che ...

"... l'autorità competente convoca una conferenza di servizi alla quale partecipano il proponente e tutte le Amministrazioni competenti o comunque potenzialmente interessate per il rilascio del provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto richiesti dal proponente. ... La determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale e comprende il provvedimento di VIA e i titoli abilitativi rilasciati per la realizzazione e l'esercizio del progetto, recandone l'indicazione esplicita."

Quanto sopra detto porta a chi opera in materia di scarichi, soprattutto in riferimento ai controlli, a dover ampliare il proprio ambito professionale in una babele di provvedimenti, tra procedure di rilascio (e di rinnovo) diverse e, molto spesso, complesse, con una durata dell'autorizzazione allo scarico diversa dai canonici 4 anni previsti dall'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006.

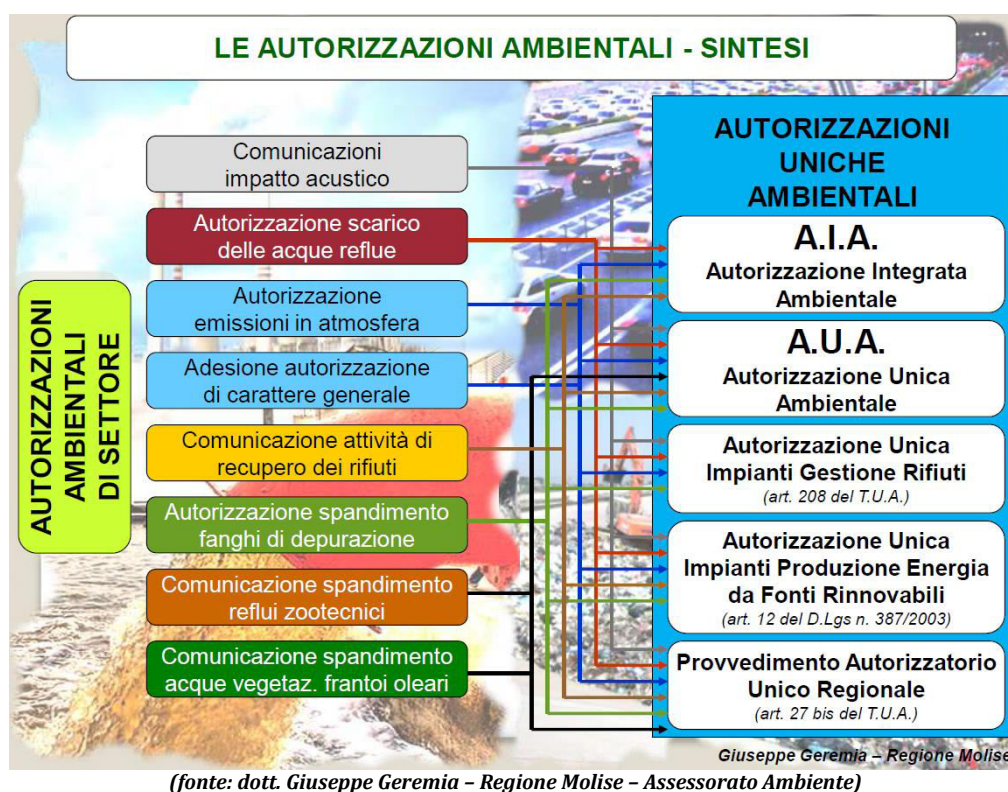
Difatti, le disposizioni del citato art. 124 comma 8, *"... l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo ..."*, sono divenute quasi totalmente inapplicabili per via delle diverse modalità di rilascio, di durata (AUA 15 anni, AIA 10 anni, ecc) e di rinnovo (per esempio 6 mesi prima per l'AUA) dei provvedimenti unici richiamati nel presente articolo.

A onore del vero gli stessi termini richiamati nell'art. 124, in merito al rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, hanno subito delle modifiche specifiche disposte dall'art. 3 del D.P.R. n. 227/2011:

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai fini del rinnovo dell'autorizzazione il titolare dello scarico,

almeno sei mesi prima della scadenza, qualora non si siano verificate modificazioni rispetto ai presupposti della autorizzazione già concessa, presenta all'autorità competente un'istanza corredata di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ...".

Al fine di sintetizzare quanto riportato nel presente contributo e per evidenziare quanto i provvedimenti autorizzatori in materia ambientale, sia di settore, sia autorizzazione uniche, siano in stretta correlazione tra loro, si riporta uno schema esemplificativo:



In conclusione, emerge la necessità da parte degli addetti ai lavori di acquisire, in questo ginepraio di norme, una interdisciplinarietà, con il conseguente aggiornamento professionale su tutto l'ambito della normativa ambientale.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 14 gennaio 2021